



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/AAG/cb

Roma, 17 marzo 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Arezzo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 45/2022

Si fa seguito al quesito posto in data 14.02.2022 (nostro Prot. 2023 del 15/02/2022) con il quale si chiede:

1. se l'indirizzo PEC dell'iscritto diverso da quello comunicato all'Ordine e già censito all'INI-PEC e al ReGIndE, possa essere comunicato - in aggiunta - in entrambi i citati registri pubblici;
2. nel caso in cui ciò non sia possibile, se l'iscritto possa utilizzare l'indirizzo PEC non comunicato all'Ordine e se le comunicazioni effettuate con lo stesso possano essere ritenute prive di validità.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Come è noto, sin dalla Legge 2/2009, i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale.

Il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del Codice dell'amministrazione digitale (di seguito CAD - D.Lgs n.82/2005). Il servizio elettronico di recapito certificato qualificato - denominato SERCQ o SERC- previsto in alternativa alla PEC dallo stesso CAD non è, invece, ancora operativo.

Questo obbligo è stato rafforzato dal Decreto Semplificazione (D.L. n.76 del 16/07/2020) che ha introdotto un sistema sanzionatorio per la mancata comunicazione dell'indirizzo PEC nei casi previsti dalla legge. Il provvedimento in questione ha la finalità di incentivare i professionisti ad attivare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e ad utilizzarlo per le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione.

Il domicilio digitale è, quindi, tipicamente una casella PEC che il professionista (nel caso di specie) elegge come "luogo virtuale" al quale gli possono essere trasmesse le "comunicazioni" online con valenza legale.

E' il recapito ufficiale che la Pubblica Amministrazione utilizza per gestire la comunicazione di atti e altre notifiche con i professionisti.

A tal fine, per "favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato *Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico*" (art. 6-bis del CAD). I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD.

E per consentire la fruizione dei servizi telematici di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 nell'ambito del processo civile e del processo penale gli indirizzi PEC dei professionisti sono censiti presso il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della giustizia. In particolare, le relative specifiche tecniche prevedono che il gestore dei servizi telematici invii le comunicazioni o le notificazioni per via telematica provenienti dall'ufficio giudiziario, alla casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno destinatario, recuperando il relativo indirizzo dai pubblici elenchi ai sensi dell'art 16-ter del decreto legge del 30 ottobre 2012, n. 179 oppure ai sensi dell'art 16 comma 7 del medesimo decreto.

Fatte queste doverose premesse, passando alla specifica disamina delle questioni poste, si ritiene che:

1. **presso i registri pubblici INI-PEC e ReGIndE può essere registrato solo un domicilio digitale, ossia quello comunicato all'Ordine di appartenenza.** Infatti, la comunicazione del domicilio digitale al proprio Ordine di appartenenza ed il censimento da parte di quest'ultimo presso i registri pubblici consente "di evitare notifiche inaspettate di atti (processuali) presso caselle di posta elettronica che, non risultando da pubblici elenchi, il titolare non sia tenuto a controllare con regolarità e al contempo offre al notificante la possibilità di avvalersi dei pubblici elenchi al fine di reperire gli indirizzi di posta elettronica presso i quali sia possibile effettuare validamente le notificazioni per via telematica, senza che il destinatario della notifica possa sfuggire agli effetti della stessa per il solo fatto di avere indicato nei propri atti un diverso indirizzo PEC" (Riv. Dir. Proc., 2019, 4-5, 973 Il processo civile di fronte alla svolta telematica - Giuseppe Ruffini - Professore ordinario nell'Università di Roma Tre).

In via interpretativa, tale indirizzo è desumibile anche dalla Linee Guida Agid (versione 1.0 del 15.09.2021) dell'Indice nazionale dei domicili digitali e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD). Al punto 2.3. delle citate Linee Guida, infatti, è previsto che "Per quanto concerne l'elezione del domicilio digitale, solo i Professionisti (non iscritti in albi professionali ndr) hanno facoltà di eleggere nell'INAD sia un domicilio digitale professionale sia un domicilio digitale personale." Solo in questo caso sembra essere presa in considerazione l'ipotesi di due domicili digitali appartenenti al medesimo soggetto di cui, tuttavia, solo uno professionale.

Ed ancora, in fase di acquisizione dall'INI-PEC degli indirizzi PEC dei professionisti in INAD (articolo 6-quater, comma 2, del CAD) le citate Linee Guida Agid, al punto 3, prevedono che "Nel caso di professionisti iscritti a più ordini o collegi professionali è inserito nell'INAD l'ultimo indirizzo PEC cronologicamente dichiarato nell'INI-PEC". Ciò a dimostrazione del fatto che, solo nel caso di professionisti iscritti in INI-PEC in diversi ordini professionali e, quindi, in possesso di più caselle di posta elettronica certificata, tante quanti sono gli ordini di appartenenza (si pensi, ad esempio, al commercialista iscritto anche all'albo degli avvocati), l'inserimento in INAD avviene esclusivamente per un indirizzo PEC, l'ultimo cronologicamente dichiarato nell'INI-PEC. Appare, quindi, evidente che per ciascun ordine professionale sia possibile registrare un solo domicilio digitale;

2. non esiste una norma che vieti al professionista di avere più di una casella di posta elettronica certificata. Potenzialmente, infatti, il professionista potrebbe dotarsi di due o più indirizzi di posta elettronica certificata. In questo caso, però, **solo il domicilio digitale comunicato all'ordine di appartenenza e da quest'ultimo registrato in pubblici registri potrà essere validamente utilizzato per le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione e per i depositi telematici a valore legale.** In tal senso l'art. 6 del CAD specifica che le comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale

del destinatario, salvo la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo.

È, dunque, certamente possibile che un professionista possa avere più caselle di posta elettronica certificata ma solamente presso la pec ufficialmente comunicata all'Ordine di appartenenza ed iscritta nei registri sarà possibile eseguire le notificazioni a norma di legge, visto che è unicamente questa ad identificare il professionista quando esercita l'attività professionale.

A rafforzare tale tesi, l'art. 65 del CAD che prevede: "1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

omissis

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis (INI-PEC ndr), 6-ter (IPA ndr) o 6-quater (INAD ndr) ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione...".

Appare quindi evidente che, solo in assenza di un domicilio digitale iscritto nei pubblici registri, saranno considerate valide le istanze e le dichiarazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi trasmesse tramite PEC. Eventualità, questa, non configurabile nei confronti del professionista che per legge, abbiamo detto, è tenuto ad eleggere un proprio domicilio digitale da comunicare all'Ordine di appartenenza. Pertanto, saranno considerate valide solo le istanze e le dichiarazioni in questione trasmesse dal domicilio digitale comunicato all'Ordine.

Per le comunicazioni tra soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2, comma 2 del CAD l'eventuale, ulteriore indirizzo PEC detenuto dal professionista potrà, comunque, essere utilizzato e farà piena prova degli invii e delle ricezioni.

Ai professionisti iscritti all'Albo si consiglia, in ogni caso, l'utilizzo esclusivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata eletto con la comunicazione all'Ordine come proprio domicilio digitale.

Cordiali saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

